

Verbale di Accordo di Lavoro

Oggi 06/12/2021 presso la sede della CGIL di Rimini in Via Caduti di Marzabotto n.30 sono comparsi:

- il [redacted] ed ivi residente in [redacted]
[redacted] di seguito per brevità anche denominato lavoratore, assistito dalla [redacted]
- la Curatela Fallimentare della società Ditta [redacted] con sede in [redacted] codice fiscale e partita [redacted], in persona del Curatore Dott. Michele Pierucci nato a [redacted] e residente a [redacted]
[redacted]

di seguito denominate anche come "Parti"

PREMESSO

- a) che la società Ditta [redacted] è proprietaria di un complesso aziendale nel Comune di Rimini destinato allo svolgimento del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari;
- b) che l'esercizio diretto di tale attività si è interrotto il 30/04/2019 quando il complesso aziendale è stato concesso in affitto alla società [redacted]
- c) che ai sensi dell'art.2112 C.C. l'affittuaria a far data dal 01/05/2019 ha provveduto ad assumere, senza soluzione di continuità, tutti i dipendenti in forza presso l'affittante, ivi compreso il Sig. [redacted], mantenendo le mansioni già svolte ed il medesimo inquadramento, applicando la medesima retribuzione e riconoscendo una anzianità convenzionale pari a quella dallo stesso maturata alle dipendenze dell'affittante;
- d) che in data 06/05/2021 l'Ecc.mo Tribunale di Rimini ha dichiarato il fallimento dell'affittante Ditta [redacted]
- e) che in data 09/07/2021 il Dottor Pierucci, Curatore Fallimentare dell'affittante, ha comunicato il recesso ex art.79 L.F. dal contratto di affitto d'azienda in essere con [redacted] con contestuale richiesta di restituzione del complesso aziendale;
- f) che nelle more della riconsegna dell'azienda, ad oggi la disponibilità della stessa permane in capo all'affittuaria che la utilizza per l'esercizio dell'attività commerciale mantenendo alle proprie dipendenze il Sig. [redacted]
- g) che la Curatela intende avviare a breve le procedure competitive finalizzate alla alienazione dell'intero compendio aziendale che comprende autocarri, macchinari, attrezzature ed arredi per lavorazione e stoccaggio di alimenti, celle refrigerate, mobili ed arredi uso ufficio, macchine elettroniche uso ufficio e cespiti di servizio all'unità immobiliare ove l'attività viene esercitata, autorizzazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria Locale riferita ai locali nei quali viene esercitata l'attività, insegna "Paolini & Tamburini" ed altri segni distintivi dell'azienda, avviamento commerciale e tutto il personale dipendente ancora in forza;
- h) che in caso di aggiudicazione definitiva del complesso aziendale a margine delle procedure competitive di cui al punto precedente, l'aggiudicatario dovrà ottemperare al pagamento del saldo prezzo nonché addivenire alla stipula dell'atto notarile di cessione dell'azienda entro 60 giorni dall'avvenuta conferma dell'aggiudicazione da parte degli Organi della Procedura;
- i) che si rende necessario siglare un accordo con il dipendente Sig. [redacted] onde regolare in modo preciso il passaggio dello stesso in capo all'aggiudicatario/cessionario del complesso aziendale, a tutela del lavoratore e della Curatela fallimentare;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- 2) Il rapporto di lavoro con il Sig. [redacted] attualmente in forza presso l'ex affittuaria [redacted] alla vigilia della stipula dell'atto di cessione verrà trasferito alla Curatela Fallimentare Ditta [redacted] la quale contestualmente interromperà lo stesso con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. A tal fine il preavviso di licenziamento si intenderà assolto tra le parti sia durante la prestazione lavorativa che durante l'eventuale periodo di fruizione della Cassa Integrazione Ordinaria /

Cassa Integrazione in Deroga. In caso di cessazione del rapporto di lavoro anticipatamente rispetto alla vigilia della stipula dell'atto di cessione di cui al periodo precedente, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso prevista dalla contrattazione collettiva.

- 3) All'atto della cessazione del rapporto il Sig. [REDACTED] consultate eventualmente le OO.SS. delegate, stipulerà verbale di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c. con il quale:
- rinuncerà all'impugnazione del licenziamento;
 - riconoscerà che nel periodo di affittanza d'azienda i propri livelli retributivi sono stati mantenuti inalterati rispetto al periodo precedente;
 - rinuncerà alla solidarietà passiva nei confronti della Curatela fallimentare e della aggiudicataria/cessionaria relativamente al periodo di lavoro prestato nei confronti di [REDACTED] e nei confronti della sola aggiudicataria/cessionaria relativamente al periodo di lavoro prestato presso Ditta [REDACTED], liberando la Curatela fallimentare e l'aggiudicataria/cessionaria da ogni eventuale richiesta economica e/o diritti vantati.

Si precisa che il T.F.R. non liquidato dalla società Ditta [REDACTED] e maturato fino alla data di dichiarazione del fallimento rimarrà in capo a quest'ultima nonché che lo stesso, in accoglimento dell'istanza di insinuazione presentata dal Sig. [REDACTED] ([REDACTED]), è stato ammesso al passivo fallimentare nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado in misura pari ad E.26.632,45, con rivalutazione monetaria sino alla data di esecutività dello stato passivo ed interessi legali sino alla data di realizzo dell'attivo mobiliare.

- 4) In seguito al licenziamento da parte della Curatela fallimentare, il Sig. [REDACTED] sarà riassunto dall'aggiudicataria/cessionaria del complesso aziendale con contratto a tempo indeterminato mantenendo le medesime qualifiche, mansioni, anzianità convenzionale e livello di retribuzione e senza periodo di prova.

La riassunzione dovrà avvenire immediatamente dopo il licenziamento dello stesso da parte della Curatela fallimentare entro 60 giorni dall'avvenuta conferma dell'aggiudicazione da parte degli Organi della Procedura e comunque entro la data di stipula dell'atto notarile di cessione dell'azienda, il tutto a pena di mancata stipula dell'atto di cessione e decadenza dall'aggiudicazione ove venisse superato il suddetto termine perentorio.

L'aggiudicataria/cessionaria dovrà impegnarsi ad assicurare il mantenimento in forza del Sig. [REDACTED] per almeno 1 anno dalla riassunzione, salve le deroghe che vorrà concedere in seguito il dipendente stesso.

Tali condizioni verranno inserite nel "Disciplinare di gara e avviso di vendita" del complesso aziendale quale presupposto insindacabile ed inderogabile, pena di mancata stipula dell'atto di cessione e decadenza dall'aggiudicazione dell'azienda.

- 5) La Curatela Fallimentare, così come indicata e rappresentata e il dipendente Sig. [REDACTED] [REDACTED], quest'ultimo dopo aver consultato il rappresentante sindacale [REDACTED] per la FILCAMS CGIL di Rimini, dichiarano di accettare formalmente e sostanzialmente il contenuto degli accordi indicati ai punti precedenti finalizzati alla predisposizione del "Disciplinare di gara e avviso di vendita" con la previsione delle condizioni da sottoporre alla futura aggiudicataria/cessionaria del complesso aziendale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Curatore Fallimentare
Dott. Michele Pierucci

[REDACTED]

Lavoratore

[REDACTED]

FILCAMS CGIL di Rimini

[REDACTED]

Verbale di Accordo di Lavoro

Oggi 06/12/2021 presso la sede della CGIL di Rimini in Via Caduti di Marzabotto n.30 sono comparsi:

- il Sig. [REDACTED] di seguito per brevità anche denominato lavoratore, assistito dalla [REDACTED] per la FILCAMS CGIL di Rimini,
- la Curatela Fallimentare della società Ditta [REDACTED] con sede in Via Portogallo n.8, codice fiscale e partita IVA [REDACTED], in persona del Curatore Dott. Michele Pierucci [REDACTED]

di seguito denominate anche come "Parti"

PREMESSO

- a) che la società Ditta [REDACTED] è proprietaria di un complesso aziendale nel Comune di Rimini destinato allo svolgimento del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari;
- b) che l'esercizio diretto di tale attività si è interrotto il 30/04/2019 quando il complesso aziendale è stato concesso in affitto alla società [REDACTED]
- c) che ai sensi dell'art.2112 C.C. l'affittuaria a far data dal 01/05/2019 ha provveduto ad assumere, senza soluzione di continuità, tutti i dipendenti in forza presso l'affittante, ivi compreso il Sig. [REDACTED] mantenendo le mansioni già svolte ed il medesimo inquadramento, applicando la medesima retribuzione e riconoscendo una anzianità convenzionale pari a quella dallo stesso maturata alle dipendenze dell'affittante;
- d) che in data 06/05/2021 l'Ecc.mo Tribunale di Rimini ha dichiarato il fallimento dell'affittante Ditta [REDACTED] S.n.c.;
- e) che in data 09/07/2021 il Dottor Pierucci, Curatore Fallimentare dell'affittante, ha comunicato il recesso ex art.79 L.F. dal contratto di affitto d'azienda in essere con [REDACTED] con contestuale richiesta di restituzione del complesso aziendale;
- f) che nelle more della riconsegna dell'azienda, ad oggi la disponibilità della stessa permane in capo all'affittuaria che la utilizza per l'esercizio dell'attività commerciale mantenendo alle proprie dipendenze il Sig. [REDACTED]
- g) che la Curatela intende avviare a breve le procedure competitive finalizzate alla alienazione dell'intero compendio aziendale che comprende autocarri, macchinari, attrezzature ed arredi per lavorazione e stoccaggio di alimenti, celle refrigerate, mobili ed arredi uso ufficio, macchine elettroniche uso ufficio e cespiti di servizio all'unità immobiliare ove l'attività viene esercitata, autorizzazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria Locale riferita ai locali nei quali viene esercitata l'attività, insegna "Paolini & Tamburini" ed altri segni distintivi dell'azienda, avviamento commerciale e tutto il personale dipendente ancora in forza;
- h) che in caso di aggiudicazione definitiva del complesso aziendale a margine delle procedure competitive di cui al punto precedente, l'aggiudicatario dovrà ottemperare al pagamento del saldo prezzo nonché addivenire alla stipula dell'atto notarile di cessione dell'azienda entro 60 giorni dall'avvenuta conferma dell'aggiudicazione da parte degli Organi della Procedura;
- i) che si rende necessario siglare un accordo con il dipendente Sig. [REDACTED] onde regolare in modo preciso il passaggio dello stesso in capo all'aggiudicatario/cessionario del complesso aziendale, a tutela del lavoratore e della Curatela fallimentare;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- 2) Il rapporto di lavoro con il Sig. [REDACTED] attualmente in forza presso l'ex affittuaria [REDACTED], alla vigilia della stipula dell'atto di cessione verrà trasferito alla Curatela Fallimentare Ditta [REDACTED] S.n.c., la quale contestualmente interromperà lo stesso con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
A tal fine il preavviso di licenziamento si intenderà assolto tra le parti sia durante la prestazione lavorativa che durante l'eventuale periodo di fruizione della Cassa Integrazione Ordinaria / Cas-

sa Integrazione in Deroga In caso di cessazione del rapporto di lavoro anticipatamente rispetto alla vigilia della stipula dell'atto di cessione di cui al periodo precedente, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso prevista dalla contrattazione collettiva.

- 3) All'atto della cessazione del rapporto il Sig. [REDACTED] consultate eventualmente le OO.SS. delegate, stipulerà verbale di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c. con il quale:
- rinuncerà all'impugnazione del licenziamento;
 - riconoscerà che nel periodo di affittanza d'azienda i propri livelli retributivi sono stati mantenuti inalterati rispetto al periodo precedente;
 - rinuncerà alla solidarietà passiva nei confronti della Curatela fallimentare e della aggiudicataria/cessionaria relativamente al periodo di lavoro prestato nei confronti di [REDACTED] e nei confronti della sola aggiudicataria/cessionaria relativamente al periodo di lavoro prestato presso Ditta [REDACTED] S.n.c., liberando la Curatela fallimentare e l'aggiudicataria/cessionaria da ogni eventuale richiesta economica e/o diritti vantati.

Si precisa che il T.F.R. non liquidato dalla società Ditta [REDACTED] S.n.c. e maturato fino alla data di dichiarazione del fallimento rimarrà in capo a quest'ultima nonché che lo stesso, in accoglimento dell'istanza di insinuazione presentata dal Sig. [REDACTED] è stato ammesso al passivo fallimentare nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado in misura pari ad E.9.197,52, con rivalutazione monetaria sino alla data di esecutività dello stato passivo ed interessi legali sino alla data di realizzo dell'attivo mobiliare.

- 4) In seguito al licenziamento da parte della Curatela fallimentare, il Sig. [REDACTED] sarà riassunto dall'aggiudicataria/cessionaria del complesso aziendale con contratto a tempo indeterminato mantenendo le medesime qualifiche, mansioni, anzianità convenzionale e livello di retribuzione e senza periodo di prova.

La riassunzione dovrà avvenire immediatamente dopo il licenziamento dello stesso da parte della Curatela fallimentare entro 60 giorni dall'avvenuta conferma dell'aggiudicazione da parte degli Organi della Procedura e comunque entro la data di stipula dell'atto notarile di cessione dell'azienda, il tutto a pena di mancata stipula dell'atto di cessione e decadenza dall'aggiudicazione ove venisse superato il suddetto termine perentorio.

L'aggiudicataria/cessionaria dovrà impegnarsi ad assicurare il mantenimento in forza del Sig. [REDACTED] per almeno 1 anno dalla riassunzione, salve le deroghe che vorrà concedere in seguito il dipendente stesso.

Tali condizioni verranno inserite nel "Disciplinare di gara e avviso di vendita" del complesso aziendale quale presupposto insindacabile ed inderogabile, pena di mancata stipula dell'atto di cessione e decadenza dall'aggiudicazione dell'azienda.

- 5) La Curatela Fallimentare, così come indicata e rappresentata e il dipendente Sig. [REDACTED] quest'ultimo dopo aver consultato il rappresentante sindacale Sig.ra [REDACTED] per la FILCAMS-CGIL di Rimini, dichiarano di accettare formalmente e sostanzialmente il contenuto degli accordi indicati ai punti precedenti finalizzati alla predisposizione del "Disciplinare di gara e avviso di vendita" con la previsione delle condizioni da sottoporre alla futura aggiudicataria/cessionaria del complesso aziendale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Curatore Fallimentare
Dot. Michele Pierucci

[REDACTED]

Lavoratore

[REDACTED]

FILCAMS-CGIL di Rimini

[REDACTED]